COMUNE DI ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

Via Roma, n.7 - 03038, Roccasecca (Fr) - Tel. + 39 0776 56981
Cod. Fisc. 81001750603 - Partita I.V.A. 00629710609
Sito web: www.comune.roccasecca.fr.it - Pec:
comune.roccasecca@legalmail.it

ORDINANZA SINDACALE

N. 128 DEL 19 NOVEMBRE 2026

OGGETTO: Interdizione temporanea dell'accesso e dell'utilizzo delle aree della Falesia di Caprile e delle aree interessate in prossimità dell'Eremo di San Michele, per pericolo di caduta massi.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 11 ottobre 2026 si è verificato un incidente presso la Falesia di Caprile, in prossimità dell'Eremo di San Michele, a seguito del quale è stata disposta in via cautelativa una prima limitazione dell'accesso al sentiero mediante collocazione di una transenna;

RICHIAMATA la determinazione del Settore I n. 90 (R.G. n. 364) del 13 novembre 2026, con la quale è stato conferito al Dott. Geol. Antonio Vernile l'incarico per verifiche geomorfologiche, rilievo delle masse rocciose instabili e valutazione delle condizioni di rischio;

VISTA la comunicazione del medesimo professionista, acquisita al protocollo comunale n. 14050 del 16 novembre 2026, recante i primi risultati del rilievo geostrutturale eseguito con l'ausilio di rocciatori nei giorni 14 e 15 novembre 2026;

PRESO ATTO che nella predetta comunicazione il geologo segnala una notevole pericolosità per instabilità geomorfologica e, nelle more dell'elaborazione dei dati e della consegna delle risultanze definitive, ritiene indispensabile interdire le aree in questione a qualsiasi utilizzo per pericolo di caduta massi, raccomandando l'apposizione di cartelli chiaramente visibili e un'adeguata informazione pubblica;

RITENUTO necessario adottare senza indugio misure cautelative a tutela della pubblica incolumità, in attesa della conclusione degli accertamenti tecnici e delle successive valutazioni;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l'art. 54, comma 4, in materia di provvedimenti contingibili e urgenti diretti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato in via temporanea e precauzionale, in ragione del pericolo attuale segnalato dal professionista e dell'impossibilità di attendere gli esiti conclusivi delle indagini;

COMUNE DI ROCCASECCA

Provincia di Frosinone

Via Roma, n.7 - 03038, Roccasecca (Fr) - Tel. + 39 0776 56981
Cod. Fisc. 81001750603 - Partita I.V.A. 00629710609
Sito web: www.comune.roccasecca.fr.it - Pec:
comune.roccasecca@legalmail.it

ORDINA

1. Con effetto immediato, l'interdizione temporanea dell'accesso, del transito, della permanenza e di qualsiasi utilizzo delle aree della Falesia di Caprile e delle aree interessate in prossimità dell'Eremo di San Michele, compresi i relativi accessi e sentieri ricadenti nella zona di pericolo, come individuati nella delimitazione cautelativa della zona, mediante l'apposizione di cartelli di divieto di accesso e di pericolo di caduta massi, fino a nuova disposizione.

2. Il divieto di svolgere nelle aree interdette attività sportive, ricreative o di qualsiasi altra natura, fatta eccezione per gli accessi strettamente necessari agli interventi di emergenza e agli accertamenti tecnici, da effettuarsi in condizioni di sicurezza e da parte di personale autorizzato.

3. Al Responsabile del Settore I LL.PP. - Manutenzione - il mantenimento e, ove necessario, l'adeguamento delle delimitazioni cautelative, nonché l'apposizione di cartelli di divieto di accesso e di pericolo di caduta massi, chiaramente visibili presso i punti di accesso e lungo i sentieri afferenti all'area.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online e la diffusione di un avviso alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali del Comune.

La trasmissione del provvedimento alla Prefettura di Frosinone, al Comando di Polizia Locale anche per gli opportuni controlli, al Settore I e al Settore VI per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, nonché alle Forze dell'ordine territorialmente competenti.

La rivalutazione delle misure interdittive sulla base degli esiti delle indagini geologiche e di eventuali ulteriori elementi tecnici acquisiti.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Che avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini di legge.

Roccasecca, 19.11.2026

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Sacco

GIUSEPPE
SACCO
19.11.2026
17:57:53
GMT+01:00